Centralino: 0533 909511

Prot. n. 3139 Lagosanto, lì 16/04/2020

OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI IN MODALITA' A DISTANZA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo comma, recita: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.";

- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

ATTESO che questa Amministrazione comunale non è dotata di disposizioni che disciplinino le sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni (Conferenza dei Capigruppo consiliari, Commissioni consiliari permanenti e altre Commissioni consiliari previste dal Regolamento del Consiglio comunale) in modalità a distanza quale la videoconferenza;

CONSIDERATA la necessità, in relazione alle contingenti emergenze sanitarie, di limitare lo spostamento delle persone e al contempo di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione attraverso modalità di partecipazione che evitino la compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti la possibilità di partecipazione alle sedute;

RILEVATO che le attuali tecnologie consentono lo svolgimento di sedute collegiali anche in modalità di videoconferenza;

RICHIAMATO il Capo I, sezione III, del D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;



Centralino: 0533 909511

RAVVISATA, ai sensi del succitato art. 73 D.L. n.18/2020 la necessità di disciplinare lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità di seguito indicati volti a garantire, in particolare, che:

- sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito ai Consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

INTESO, pertanto, fissare le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni in modalità a distanza secondo quanto indicato nell'Allegato al presente atto, ricordando che, secondo quanto previsto dall'art. 73 D.L. n.18/2020, esse avranno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020) o comunque a diversa data in cui questo dovesse essere eventualmente prorogato;

TUTTO ciò premesso

DISPONE

- 1) di fissare, così come riportato nell'Allegato al presente atto, le disposizioni per funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni (Conferenza dei Capigruppo consiliari, Commissioni consiliari permanenti e altre Commissioni consiliari previste dal Regolamento del Consiglio comunale) in modalità a distanza;
- 2) di demandare al Segretario Generale, all'ufficio segreteria e al servizio informatico l'attuazione delle presenti disposizioni;
- **3)** di dare atto che le dette disposizioni, adottate in via straordinaria in attuazione dell'art. 73 D.L. n. 18/2020 hanno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020) o a eventuale diversa data in cui questo dovesse essere prorogato;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale, nonché di prevedere l'invio dello stesso al Segretario Generale, alle Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali, ai Componenti delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni, al Sindaco, agli Assessori e alla Prefettura di Ferrara.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Luciano Simoni (firmato digitalmente)

Centralino: 0533 909511_____



ALLEGATO

Disposizioni per il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni in modalità a distanza

1 - Generalità e principi sedute a distanza

- 1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale è consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti l'Organo ed il Segretario verbalizzante partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
- 2. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune
- 3. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.

2 - Tecnologia necessaria

- 1. Per il collegamento in videoconferenza possono essere utilizzati i programmi reperibili sul mercato. In via prioritaria verranno utilizzati quelli per i quali l'Amministrazione paga già un canone per il loro utilizzo come prodotto singolo o ricompreso in pacchetti applicativi più articolati. In via subordinata quelli di libero utilizzo o comunque messi a disposizione dell'Amministrazione senza oneri aggiuntivi ed infine quelli a pagamento (anche come riserva). Gli strumenti necessari, ad esempio webcam e microfono, possono essere messi a disposizione dall'Amministrazione o essere direttamente di proprietà dagli interessati (ad esempio PC, telefoni cellulari, piattaforme on line) e dovranno essere idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza.
- 2. Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata. Nel caso la piattaforma abbia problemi tecnici che la rendano totalmente o parzialmente inutilizzabile si potrà, se tecnicamente possibile, supplire con un sistema telematico di collegamento di riserva alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea.
- 3. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
- a) la massima sicurezza possibile del sistema;
- b) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese per appello nominale (non è compatibile con il voto segreto). Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza, così come i quorum deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti.



Centralino: 0533 909511

- 2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza; il Segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto.
- 3. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, il quale indica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale –audio;
- 4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 5. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Per la verifica del numero legale nelle sedute in videoconferenza si rinvia a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
- 6. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa.
- 7. La seduta del Consiglio può esser resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficino la validità della stessa. Ne sarà assicurata in ogni caso la pubblicazione del tracciato audiovideo in modalità asincrona sul sito comunale.
- 8. La seduta in videoconferenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale, avviene esclusivamente tra i componenti ed il Segretario della Commissione verbalizzante, ed eventuali Dirigenti se necessario. Per la pubblicità di queste sedute si applica quanto disposto dal precedente comma 7.
- 9. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

4 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto e Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.